

propone. Si tratta di emendamenti che intendono esclusivamente evitare il compimento di mostruosità giuridiche, quali quelle realizzate attraverso questi rattoppi di rattoppi, nonché le palesi incostituzionalità della norma e la violazione dei diritti di libertà delle persone che, sicuramente, stanno a cuore a noi come a voi.

Se tutti siamo d'accordo nel merito, ritengo non sia troppo chiedere meno fretta e meno arroganza da parte della maggioranza. Questo è ciò che vi chiediamo, a meno che per voi non sia più importante far finire, costi quel che costi, un processo a Milano, anche a scapito della libertà degli imputati (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Bressa, al quale ricordo che ha a disposizione 12 minuti.

**GIANCLAUDIO BRESSA.** Grazie, signor Presidente, sono più che sufficienti.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, c'è una poesia molto bella, del poeta Giorgio Caproni, intitolata *Ritorno*, che contiene un verso che, senza offesa per Caproni, sembra scritto per voi, vale a dire per la maggioranza.

Questa poesia comincia così: « Sono tornato là dove non ero mai stato... ». Perché dico che sembra scritta per voi e per questo folle balletto parlamentare, che ha per protagonista la proposta di legge Cirami? Perché, alla fine di tutto questo penosissimo percorso parlamentare, vi troverete con una legge che vi farà tornare proprio là dove l'uomo per cui tutto questo si è fatto non è mai — o quasi mai — stato, cioè davanti al tribunale di Milano.

E sapete perché finirà così? Perché non volete ammettere che la *Blitzkrieg* lanciata ad agosto si è trasformata in una tormentatissima campagna di Russia parlamentare e mediatica. Avete voluto predisporre una « legge fotografia » sul caso dell'onorevole Previti ma, forse per la complessa, proteiforme immagine dell'onorevole Previti, questa fotografia non riuscite a scattarla.

Continuate a produrre testi raffazzonati che si perdono nel labirinto delle vostre contraddizioni e che, alla fine, sono così mal scritti che non riusciranno nemmeno a garantire il fine ultimo che ostinatamente vi prefiggete di perseguire: impedire un processo.

Devo dire che questa volta avete superato voi stessi. Dovevate cambiare soltanto qualche parola. Ne avete cambiate otto e siete riusciti, con otto parole, ad andare in contrasto con tre articoli della Costituzione: il 13, il 24 e il 111. La norma riscritta stabilisce una sospensione automatica *ex lege* dei termini di durata massima della custodia cautelare, derivante dalla sospensione del processo per la remissione. La norma non prevede che la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare venga disposta con provvedimento giurisdizionale appellabile o ricorribile ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione. Nel caso in cui sussistano le condizioni di cui all'articolo 47, comma 2, del codice di procedura penale, la decisione che allunga i termini di custodia cautelare, incidendo sulla libertà personale dell'imputato, è adottata sulla base di un provvedimento di natura amministrativa del presidente della Corte di Cassazione. È veramente — credo — un record essere riusciti con sole otto parole ad infrangere così tanti principi costituzionali.

Vi invito a riflettere: accettate in qualche modo il soccorso rosso dei nostri emendamenti. Per noi, l'approvazione di questi emendamenti rappresenterebbe un ulteriore passo nella direzione della riduzione del danno, che ha già consentito di eliminare alcune clamorose storture della proposta di legge Cirami, versione *Blitzkrieg* di agosto. Si tratta di riduzione del danno rispetto ad un testo di legge che noi continuiamo a considerare, per i suoi contenuti, assolutamente inaccettabile e improponibile. Ma se l'obiettivo della riduzione del danno sarebbe per noi ben poca cosa, votare ed approvare i nostri emendamenti significherebbe per voi evitare l'ennesima incredibile figuraccia.

C'è un autore di fantascienza, Philip Dick, molto amato dal collega Nitto Palma

— è quello di *Blade runner*, per i non addetti ai lavori —, che, in un suo bellissimo libro, parla di oscure mescolanze, di misure senza uno strumento adatto per sciverarne le componenti. Ecco, liberatevi da queste oscure mescolanze. Approvate una legge che si possa definire tale. Prendetevi il tempo necessario. Fate questo per la dignità del Parlamento ma anche — consentitemi — per la vostra credibilità (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Misto-Verdi-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Onorevole Bressa, lei è stato di parola quanto ai tempi. Mi compiacio.

È iscritto a parlare l'onorevole Ceremigna. Ne ha facoltà.

**ENZO CEREMIGNA.** Signor Presidente, durante il precedente dibattito su questa proposta di legge, abbiamo già avuto modo di illustrare i motivi per i quali i Socialisti democratici italiani si sarebbero dichiarati fermamente contrari alla sua approvazione. Oggi, questo provvedimento torna modificato dal Senato e non abbiamo francamente alcun motivo per modificare la nostra posizione, anzi. In occasione del precedente dibattito alla Camera, infatti, abbiamo avuto modo di affermare che questo provvedimento sul legittimo sospetto sollevava, circa la sua natura di proposta di legge mirata, più di un legittimo sospetto. Oggi, possiamo ben dire che tali sospetti non sussistono più, essendo ormai trasparente ed acclarata la destinazione sostanzialmente *ad personam* di questo provvedimento. Ogni giorno che passa, questo reale significato risulta con tale evidenza che soltanto l'arrogante pervicacia dei suoi proponenti mostra di non accorgersi della portata deviante, se non devastante, per il nostro intero impianto giuridico e per il nostro Stato di diritto che tale impostazione reca con sé.

I colleghi che mi hanno preceduto, Bressa, Soda, Boato e Kessler, hanno posto in evidenza che, anche dopo le modifiche intervenute al Senato, restano dubbi di costituzionalità molto seri e — oserei

dire — anche di applicabilità della proposta di legge Cirami.

La maggioranza che la sostiene ha cercato, nello sforzo, in gran parte vano, di accreditare questa proposta, di scomodare tematiche che a noi socialisti, peraltro, stanno seriamente a cuore: il giusto processo, il garantismo, i diritti dell'imputato, i diritti della difesa e così via.

Tutto ciò avrebbe ben potuto costituire la base di un confronto aperto, democratico, consapevole e, soprattutto, non costretto entro testi ed entro tempi così chiaramente collegati ad interessi particolari e personali da vanificare le presunte nobili motivazioni di partenza.

Da oltre due mesi il Parlamento della Repubblica è costretto a questa sorta di *tour de force* per costringere non solo l'opposizione, ma prima di tutto la maggioranza, a scrivere una pagina oscura della nostra cronaca e della nostra storia. Nessuno spirito libero tra di noi, cari colleghi, può con onestà intellettuale affermare che si tratta, invece, come in termini del tutto differenti avrebbe anche teoricamente potuto essere, di una nuova luminosa tappa per i diritti di cittadinanza dei quali la giustizia giusta è un perno essenziale.

Ora, è scontato quale sarà il nostro comportamento nella valutazione e votazione degli emendamenti e nel giudizio finale su questo provvedimento. Siamo fortemente preoccupati che per il tramite della sua approvazione non si faccia soltanto, qui e oggi, un'operazione chiaramente e, dunque, colpevolmente, mirata, bensì e soprattutto che, attraverso tale approvazione, possa aprirsi una breccia e si determinino le condizioni perché attraverso questa breccia possano poi in seguito passare invocazioni al legittimo sospetto, assai più vaste, pericolose e, al limite, disarmanti per la giustizia: è già successo, è già scritto nella storia giudiziaria di questo paese. Ed è successo, ad esempio, per processi di mafia, di 'ndrangheta, di camorra e così via.

Attenzione, colleghi della maggioranza, attenzione a non pensare che tutto serva e si concluda per un solo processo e per

un solo imputato. Noi siamo convinti che si possa e si debba fare appello al senso di responsabilità di ciascuno, a partire da noi stessi per primi, perché sappiamo che è ancora possibile evitare di sfigurare i connotati delle nostre leggi, delle leggi destinate a governare la nostra serena e civile convivenza, ad essere presidio del nostro ordinato progresso democratico e della nostra sicurezza. Mai come nella presente circostanza questa responsabilità grava su tutti e su ciascuno di noi. Noi socialisti siamo qui per fare la nostra parte (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-Ulivo*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO BONITO.** Mi scusi, signor Presidente, quanto tempo ho a disposizione?

**PRESIDENTE.** Onorevole Bonito, 18 minuti.

**FRANCESCO BONITO.** Ebbene, Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo della cosiddetta proposta di legge Cirami torna dal Senato e ci costringe ancora ad una riflessione su di essa e ad un fitto lavoro parlamentare. Ci torna giacché presso la Camera alta sono state inserite 7 parole ed è stato corretto quello che era stato definito un errore del testo normativo: torna quindi per la sua definitiva approvazione. Nulla, evidentemente, può cambiare sul giudizio nettamente negativo che la mia parte politica e il mio gruppo parlamentare, l'intero centrosinistra, hanno da tempo formulato in ogni sede e in ogni momento istituzionale e parlamentare.

Il testo non può essere condiviso ma, per quel che qui interessa, neppure la correzione può essere condivisa. Quindi, rimane fermo il nostro rifiuto per il metodo che è stato adottato ed assunto per pervenire all'adozione di questo testo, rimane il nostro rifiuto per la ferma opposizione nel merito del testo normativo e per la evidente forzatura istituzionale e

costituzionale operata dalla maggioranza per ottenere l'approvazione della proposta di legge Cirami.

Il metodo viene reiterato anche in queste ore e troverà la sua enfaticata conclusione il 5 novembre. Tutto sommato non sono un parlamentare di vecchia tradizione, ma negli otto o nove anni di acquisita esperienza non ricordo sia mai accaduto che l'iter di approvazione della legge finanziaria sia stato sospeso per l'approvazione di una proposta di legge. È accaduto — come, peraltro, previsto dalle supreme carte — per l'approvazione di decreti-legge, ma non ricordo, posso anche sbagliarmi, signor Presidente, che una legge finanziaria sia stata sospesa per approvare una proposta di legge di derivazione parlamentare.

Mentre il nostro paese sta vivendo un momento politico ed economico-finanziario di grande delicatezza, il 5 novembre accadrà che noi sospenderemo i nostri dibattiti sulla legge finanziaria e ci occuperemo di un sostantivo e di un aggettivo: il sostantivo è « sospetto », l'aggettivo è « legittimo ». Fermeremo il dibattito politico del nostro paese per introdurre nel nostro ordinamento queste due magiche parole: « sospetto legittimo ». Si fa ciò, quindi, reiterando quel metodo che ci vede impegnati come parlamentari dal mese di luglio e in forza del quale mi pare che l'approvazione di questa legge sia tra le cose più importanti per la storia del nostro paese. Naturalmente, questo provvedimento non è tra le cose più importanti per la storia del nostro paese, ma è tra le cose più importanti per la storia personale del signor onorevole Cesare Previti.

Dicevo che rimane il nostro fermo rifiuto anche in ordine al merito del provvedimento, perché pensiamo che l'istituto della rimessione sia un ferrovicchio ancora presente nel nostro codice di procedura penale e che un moderno ordinamento processuale penale non debba più prevedere istituti come quello della rimessione, attesa la prova che questo istituto ha reso nella storia giudiziaria del nostro paese.

Rimane ancora il nostro rifiuto di merito perché pensiamo che in una moderna, salda e forte democrazia i poteri dello Stato debbano essere in grado di svolgere il loro ruolo e la loro funzione in qualsivoglia situazione storica ed ambientale. Infine — lo ripeto — rimane questa straordinaria forzatura istituzionale e costituzionale giacché noi, come rappresentanti del Parlamento della Repubblica, abbiamo dato vita ad una assurda quanto forsennata corsa contro il tempo, in competizione con altri, alti importanti ruoli istituzionali; questo è avvenuto senza che ci si curasse per nulla delle conseguenze che tutto ciò potrà avere nella storia del nostro paese, nei rapporti fra le istituzioni che sono parte importante ed integrante della storia di una democrazia moderna.

Oggi, quindi, discutiamo, discettiamo, dibattiamo di questa modesta correzione che, come è stato da più parti dimostrato, è scorretta. Ne abbiamo censurato i profili di incostituzionalità, che richiamo. Mi riferisco alle questioni pregiudiziali, illustrate dagli onorevoli Bressa e Soda e da poco votate.

Vorrei soffermarmi su un'ultima questione di natura politica. È noto che da tempo ormai nel nostro paese si vive un contrasto acutissimo che riguarda direttamente l'esercizio della potestà giudiziaria. È accaduto, or non molto, che, in relazione a pronunciamenti dell'autorità giudiziaria, forze politiche, alte individualità politiche, maggioranze rappresentative di istituzioni abbiano rivolto e articolato attacchi furibondi, tentando di sostituire il dovere di interpretazione, che fa capo al giudice, con il potere di interpretazione che farebbe capo all'istituzione politica. Tutto questo è ovviamente inaccettabile.

Noi pensiamo e temiamo che, tra poco, si possa ripetere questo copione triste della nostra attualità politica giacché, nella foga forsennata di arrivare presto e comunque all'obiettivo, sta accadendo, con la proposta di legge Cirami, ciò che è accaduto con la riforma del Consiglio superiore della magistratura e ancor di più con la famigerata legge sulle rogatorie.

Mi dispiace molto che l'onorevole Previti sia uscito da quest'aula. È accaduto solo da qualche minuto. So che il regolamento impone di rivolgermi a questa Presidenza, ma attraverso la suddetta, avrei voluto parlare, colloquiare direttamente con il collega Previti giacché, come è successo con le rogatorie, anche con la proposta Cirami l'ufficio legislativo dislocato presso il suo studio legale non ha funzionato bene. Pertanto, vogliamo denunciare immediatamente questa distorsione (tra virgolette) della presente proposta di legge, rispetto agli obiettivi che la maggioranza sta perseguendo con tanta tenacia e che stanno tanto a cuore all'onorevole Previti.

Abbiamo sempre denunciato (e reiteriamo questa denuncia politica) che si tratta di una legge *ad personam*, che tende ad ampliare il concetto di remissione per legittimo sospetto per ottenere il trasferimento di un preciso processo. È una normativa che è stata articolata, pensata e proposta per ottenere una sospensione del processo in atto che è arrivato alla sua conclusione di primo grado. Questo tentativo non potrà trovare un felice esito, onorevole Previti. Non lo potrà trovare perché avete lavorato male e non mi rivolgo ai valorosi colleghi, ma all'ufficio legislativo da sempre all'opera presso lo studio Previti. Avete voluto scrivere, per strafare, in questa proposta di legge che andrete ad approvare, che le richieste di remissione già presentate conservano efficacia.

Pertanto, con il provvedimento in esame sono state distinte due ipotesi, signor Presidente, a seconda che, con riferimento ai processi pendenti all'entrata in vigore della legge, non sia stata o sia stata già presentata la richiesta di remissione.

Nella seconda ipotesi, vale a dire nel caso in cui sia stata presentata la richiesta di remissione, ad esempio quella presentata dai difensori dell'onorevole Previti, essa conserva efficacia, cioè mantiene, nonostante l'avvento della nuova disciplina, la sua idoneità a produrre gli effetti secondo il quadro normativo di riferimento, vigente al momento in cui è stata presen-

tata. Sempre in questo provvedimento è stato scritto che vi deve essere comunque un effetto di sospensione automatica. Quando cioè vi è una richiesta di rimesione, a certe condizioni, deve essere prevista la sospensione automatica del processo cui quella richiesta fa riferimento.

Tuttavia, questa sospensione è legata ad una delibazione da parte del primo presidente della Corte di cassazione. Si avanza dunque la richiesta al primo presidente della Corte di cassazione che assegna l'affare alla sezione per la cognizione. Soltanto allora, soltanto cioè quando vi è questo provvedimento di assegnazione alla sezione, scatta la sospensione automatica.

Orbene, se quella richiesta presentata dall'onorevole Previti è efficace — lo abbiamo scritto nella legge che è efficace —, ciò significa che quella richiesta di rimesione non potrà più passare il filtro, così viene definito, del primo presidente, proprio perché abbiamo detto che è efficace e non necessita di questo passaggio, tant'è che già è stata assegnata ad una sezione perché sia delibata, studiata ed approfondita e perché possa avere una risposta giurisdizionale. Se dunque l'effetto della sospensione è legato al provvedimento del primo presidente e se l'istanza dell'onorevole Previti non potrà avere l'onore ed il piacere di affrontare questo filtro della presidenza della Cassazione, ciò significa che non potrà nemmeno ottenere quell'automatismo della sospensione del processo che pure tanto faticosamente taluno ha voluto inserire in questa legge.

Questo è quanto noi diciamo: infatti, come è noto, i lavori preparatori rappresentano un elemento importante per l'attività giurisprudenziale, perché, ancorché in posizione residuale, essi costituiscono un elemento utilizzabile dal giudice per articolare l'interpretazione della norma. Rappresentano cioè uno degli strumenti di cui il giudice può avvalersi per svolgere il suo lavoro, che è quello per l'appunto di interpretare la norma. Ciò accade soprattutto quando l'interpretazione può essere in qualche modo di difficile realizzazione e di contrastata articolazione.

Noi quindi lo ribadiamo oggi e lo denunciemo in questa sede, giacché fortissima è la nostra preoccupazione in ordine a quanto accadrà nel nostro paese quando giudici sereni ed imparziali applicheranno la legge per quello che essa dice, giacché la prima regola interpretativa è quella secondo cui il giudice deve attribuire alla norma l'interpretazione deducibile da ciò che si ricava dalla norma stessa, per quello che esprimono le parole, gli aggettivi, le virgole, i punti di quella norma.

Quella norma esprime ciò che io ho detto e questo non perché io lo ho affermato, perché sono persona modestissima sia come operatore del diritto sia come parlamentare, ma perché questo è già il frutto dello studio dei primi teorici del diritto che stanno affrontando questa materia.

Non vorrei e non vorremmo noi, onorevoli colleghi, che, quando la vicenda Previti approderà alle nuove istanze giurisdizionali, con la copertura attribuitale da questa nuova normativa, e quando i giudici serenamente ed imparzialmente magari sposteranno l'unica tesi che, a mio avviso, è quella proponibile in relazione all'interpretazione di questa norma e quando la Corte di cassazione, che oggi è sugli altari per aver proposto un'eccezione di costituzionalità, dovesse interpretare il nuovo articolo 45 del codice di procedura penale, frutto degli sforzi immani dell'ufficio legislativo dell'onorevole Previti, e la interpreterà come sempre ha fatto con l'applicazione di un criterio di minimo rigore, dovrà dire, come non potrà non dire, che non v'è in quel di Milano legittimo sospetto collegabile a situazioni ambientali difficili, diverse da quelle che possono rilevarsi e riscontrarsi in quel di Brescia, a distanza di 100 chilometri. Allora non vorrei e noi non vorremmo che questa decisione da parte di un organo giurisdizionale, ovvero della Cassazione, dovesse nuovamente diventare, come è accaduto in passato a margine di altre vicende, il pretesto e la ragione perché l'onorevole Previti e chi per lui imbastisca o imbastiscano un nuovo feroce, formida-

bile, arrogante e prepotente attacco all'ordinamento giudiziario del nostro paese. Questo vuole essere il senso del mio intervento in sede di discussione sulle linee generali.

Il 5 novembre affronteremo le tematiche connesse ai nostri emendamenti e, in quella sede, svilupperemo ulteriormente ed approfondiremo le ragioni di merito che ci inducono ad affermare che la correzione apportata dal Senato è una correzione scorretta (mi si passi l'espressione contraddittoria).

Per ora, a noi rimane l'esigenza politica, culturale e direi anche etica di rinnovare una fortissima opposizione a questo modo di legiferare, a questa legge che contraddistingue, come un marchio di qualità, l'azione di governo sulla giustizia della maggioranza del nostro paese (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e del deputato Boato*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

**GIUSEPPE FANFANI.** Signor Presidente, il mio sarà un breve intervento, a chiusura di questo dibattito che ormai ha visto consumati non solo i tempi, ma anche le ragioni, ripetute le argomentazioni e sostanzialmente vagliati tutti gli aspetti che sia la maggioranza che la minoranza hanno ritenuto di dover proporre, a sostegno gli uni e contro questo provvedimento gli altri.

Credevamo che nel frattempo le proteste civili, le opinioni negative che diffusamente erano state enunciate dai cultori del diritto, le sensazioni di un rifiuto sociale generalizzato, che erano estremamente sensibili a livello di opinione pubblica, insieme ad un oggettivo profumo di illegalità, che questa proposta di legge emanava ed emana in continuazione, avessero consentito al Senato una modifica più ampia e un sostanziale ripensamento. Oggi constatiamo che anche nella modifica necessitata, non voluta, che ci viene proposta dal Senato, ha prevalso l'interesse che si può particolarmente notare nel perma-

nere, all'interno di questo progetto di legge, degli istituti della sospensione sostanzialmente automatica — sostanzialmente automatica, è bene ripeterlo — al di là della sistematica, che è stata evidenziata, dell'uso improprio della sistematica della prova e, soprattutto, della disciplina che è stata data alla retroattività ovvero alla conservazione di efficacia delle richieste di rimessione precedentemente proposte.

La normativa nel suo complesso resta censurabile e lo è innanzitutto sotto il profilo politico. Dico queste cose con estrema serenità, con la consapevolezza che esse resteranno soltanto una testimonianza dello spirito con il quale l'opposizione ha affrontato la discussione di questa normativa e che non avranno la capacità di incidere minimamente sulle determinazioni ormai ampiamente maturate da parte della maggioranza, la quale insiste nel proporre alla legislazione italiana un provvedimento che essa stessa sa non essere un provvedimento decente, che in molte parti della stessa maggioranza è criticato come tale, che sottovoce e da più parti viene rifiutato nella coscienza di coloro che nei prossimi giorni lo voteranno.

Si tratta di una censura sotto il profilo politico, che permane per il permanere di una situazione immanente che tutti abbiamo più volte sintetizzato nell'espressione « conflitto di interessi » ovvero l'inquinamento di questa normativa dovuto ad interessi particolarissimi a tutti noti.

In secondo luogo, questa normativa introduce un fatto nuovo e non meno grave di altri, contenuti in precedenti normative, che hanno caratterizzato questa legislatura dal suo inizio.

Si tratta di un fatto nuovo di illegalità del sistema al quale facevano riferimento i colleghi che mi hanno preceduto, Kessler e Bonito; purtroppo, resta un fatto inquinante che difficilmente potrà non riverberare effetti negativi in tutta la sistematica processualistica dei prossimi anni.

La norma è censurata anche da parte nostra per tutti quegli aspetti di carattere tecnico che, più volte, ho sottolineato e

che, ancora una volta, non sono stati corretti da un ramo del Parlamento che ne aveva avuto l'opportunità.

La norma resta criminogena, per quello che ho detto, per i molti aspetti che consentiranno di approfittarne e che enuncerò successivamente. Ma chiedo e rivolgo la domanda ai rappresentanti della maggioranza: che senso ha affrontare, oggi, il problema del 41-bis, con l'enfasi con cui si sta affrontando, costruire su di esso una credibilità intesa come tensione comune di questo Parlamento (mi riferisco a tutto il Parlamento) nella lotta alla criminalità organizzata, se poi si creano le condizioni, dall'altro lato, per l'ingresso, nel nostro ordinamento, di una normativa che, necessariamente — lo si voglia o meno — consentirà una gestione dell'istituto della rimessione in senso certamente illegale?

Sono convinto che questa previsione è nota e condivisa, come sono convinto che non è un effetto voluto. Bisognerebbe avere, tuttavia, la consapevolezza, la prudenza e la saggezza di non dare ingresso, nel nostro sistema legislativo, ad effetti che — si voglia o meno — sono immanenti e che saranno inevitabili perché la normativa è talmente chiara e per certi aspetti anche equivoca, per come è stata ridisegnata anche dal Senato della Repubblica, da prestarsi ad un uso improprio da parte di operatori del diritto che non sempre hanno, tra i canoni dei propri comportamenti, la correttezza.

Tra le censure tecniche che muovo a questa normativa vi è innanzitutto l'istituto della sospensione. Parlerò esclusivamente dei problemi che si collegano alla nuova formulazione voluta dal Senato dell'articolo 47 nella parte in cui, riprendendo in parte quello che era stato un emendamento da me stesso proposto, si sancisce la sospensione dei termini, di cui all'articolo 303, comma 1, nel caso in cui la richiesta sia stata proposta dall'imputato.

Il processo si sospende, su questo non v'è dubbio; che il processo si sospenda per tutte le parti processuali è una conseguenza inevitabile. Vi pregherei di riflet-

tere su quest'aspetto, mentre i termini di prescrizione e di durata massima della costiera cautelare si dovrebbero, se la norma fosse stata chiaramente scritta (per l'interpretazione che ho cercato darne e per la quale, peraltro, correggendo un'improprietà di formulazione, ho proposto un emendamento), si dovrebbero sospendere nei soli confronti degli imputati che hanno fatto richiesta. Mi sembrerebbe anche logico. Se così non fosse, infatti, se questa norma, nel senso della sua nuova formulazione che recita che « se la richiesta è stata proposta dall'imputato sono sospesi i termini di cui l'articolo 303, comma 1 », dovesse intendersi riferita a tutti i soggetti del processo, ci troveremmo di fronte a norma palesemente incostituzionale perché si farebbe dipendere la libertà personale di tutti gli imputati, non da un provvedimento legislativo o da una scelta personale di uno degli imputati collegata ad una norma preesistente, ma da un'iniziativa di terzi, in questo caso, ledendo uno dei principi fondamentali in materia di libertà personale del nostro ordinamento costituzionale.

Ma se il processo viene sospeso nei confronti di tutti gli imputati, se non è stata introdotta nel nostro ordinamento quella norma in ordine alla separazione dei processi che più volte vi era stata sollecitata dalla minoranza e la cui introduzione era anche stata proposta, con appositi emendamenti, in maniera insistente e reiterata, dal collega Kessler e se non si prevede una separazione necessaria del processo relativo alla posizione dei coimputati, nei processi con molte parti, la situazione diventerà esplosiva!

Sono costretto a farvi riflettere con un esempio dettato non tanto dalla valutazione astratta del problema che potranno avere tutti coloro che conoscono la materia processualpenalistica, ma dalla concretezza e dalla capacità di analisi di chi, quotidianamente, calca la scena delle aule dei tribunali.

Se si dà il caso di un processo con più parti...

PRESIDENTE. Onorevole Fanfani...

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, cercherò di svolgere queste mie considerazioni in un paio di minuti.

PRESIDENTE. Ed io cercherò di essere tollerante.

GIUSEPPE FANFANI. La ringrazio molto.

PRESIDENTE. Grazie a lei.

GIUSEPPE FANFANI. Preannuncio fin d'ora che non parlerò sull'articolo unico e sul complesso degli emendamenti, signor Presidente, però vorrei affrontare questo aspetto.

Poniamo il caso di un processo con quindici imputati per reati associativi (ad esempio, di mafia). Uno degli imputati chiede la remissione ed il processo viene sospeso nei confronti di tutti gli imputati; i termini di durata massima della custodia cautelare, invece, si sospendono per il richiedente la remissione, mentre, nei confronti degli altri imputati, non si sospendono per tutto il periodo che il processo impiegherà per la trattazione in Cassazione dell'istanza di remissione e per tornare nella sede competente (sei mesi, sette mesi, un anno); quando tornerà, un coimputato presenterà una nuova istanza e tutto il ciclo ricomincerà daccapo, solo che si abbia l'intelligenza (ma chi non ce l'ha!) di trovare qualche motivo nuovo. Così facendo, tutti finiscono fuori! Tutti finiscono fuori!

Vi prego di riflettere. La norma suggerita da me e dal collega Kessler sulla separazione dei processi in casi come quello che ho appena descritto è necessaria. È vero che esiste, oggi, l'istituto della separazione, che il magistrato può disporre, ma, anzitutto, si tratta di una facoltà e, in secondo luogo, il problema vero è che, molto spesso, nei procedimenti per reati di tipo associativo, se domandate al magistrato se voglia la separazione, questi vi risponderà di no, perché è difficile e perché è costosissimo (se non altro, perché occorre fare le copie di migliaia di pagine di atti del processo).

Ecco perché, sotto questo profilo, io credo che la norma vada modificata, anche se farlo costerà qualche giorno in più e richiederà un approfondimento che mi sembra quanto mai necessario. Oltretutto, la separazione dei processi relativi agli imputati che non hanno chiesto la remissione sarebbe l'unico modo per evitare le censure di legittimità costituzionale relative alla non ragionevole durata del processo. È chiaro, infatti, che con la richiesta di remissione fatta « a corona » da tutti gli imputati, il processo potrebbe avere una durata lunghissima e potrebbe anche non venire mai celebrato.

Signori della maggioranza, che avete nelle mani le chiavi di questa proposta di legge, vi prego di riflettere sulle cose che vi ho detto con estrema serenità e con il rigore scientifico che mi è concesso. Ho la certezza di avervi additato aspetti di questa proposta che, ove non corretti, avranno effetti deleteri sull'intero nostro sistema di garanzie collettive (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*)!

PRESIDENTE. La ringrazio onorevole Fanfani.

È iscritto a parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, signora rappresentante del Governo, signor presidente della I Commissione, relatori per la I e per la II Commissione, onorevoli colleghi, il merito specifico di quest'ultima lettura (sempre che non venga accolto l'accorato appello rivoltovi poco fa dal collega Fanfani, che condivido pienamente), rispetto alla specifica modifica introdotta dal Senato che ha riportato alla nostra attenzione questa sciagurata proposta di legge, l'abbiamo già ampiamente affrontato sia in Commissione sia nella giornata di oggi (per quanto mi riguarda, con dettagliata e puntuale illustrazione, spero, delle questioni pregiudiziali di costituzionalità che abbiamo sottoscritto e presentato).

Del resto, le questioni sono state già affrontate dai colleghi che mi hanno pre-

ceduto; mi pare che lo abbiano fatto con molto rigore, con molta pacatezza, con molta competenza tecnico-giuridica. So — perché ce lo ha preannunciato la relatrice Bertolini — che queste proposte di modifica, che sono state anche illustrate in sede di dibattito generale, non verranno presumibilmente accolte. Credo si stia commettendo un errore, ma credo sia anche importante riflettere, in questi pochi minuti che ho a disposizione, al di là del merito specifico, su alcuni aspetti di carattere più generale, per non ripetere cose che sono già state dette e che ho detto di condividere.

Ho avuto l'impressione, vivendola quotidianamente qui alla Camera, in Commissione, in Assemblea, di nuovo in Commissione e ora in Assemblea, che ci siamo trovati e che ci troviamo tuttora di fronte ad una proposta di legge, per così dire, «destabilizzante», una proposta di legge che nella sua origine, nel suo itinerario legislativo ma anche politico, ha chiamato in causa tutte o quasi tutte le principali istituzioni politiche e giudiziarie del nostro paese.

È impressionante vedere come una vicenda apparentemente minima e di scarsa rilevanza, sia riuscita nel giro di pochi mesi ad avere, come ho detto, un effetto «destabilizzante» (non voglio usare eccessiva enfasi) per vari ambiti istituzionali, quale forse — uso il termine «forse» perché può darsi che qualcuno ricordi altri precedenti (in questo momento io non li ricordo) — non si era mai verificato, almeno nella storia repubblicana. La proposta di legge, come tutti sappiamo, è partita a luglio e si è conclusa all'inizio di agosto al Senato e non soltanto ha visto uno scontro molto forte al Senato — questo fa parte della dialettica parlamentare —, ma ha anche destabilizzato in qualche modo il ruolo dello stesso Presidente del Senato, che è anche un mio carissimo amico, Marcello Pera, con il quale ho a lungo lavorato insieme in Commissione bicamerale nel 1997 e nel 1998. Ma mai, che io ricordi, quella che si chiamava una volta la Camera alta, la Camera di moderazione, la Camera di compensazione, ri-

spetto alla Camera più vivace, più politica, più accesa negli scontri (che sarebbe la nostra), mai la Camera alta ed il Presidente di questa istituzione, che è anche la seconda autorità dello Stato, sono stati così pesantemente scossi, anche nella loro credibilità, starei per dire nella loro legittimazione — per quanto riguarda il Presidente, come ruolo di garanzia dei lavori dell'Assemblea —, così com'è avvenuto in occasione di questa legge. Eppure di scontri politici, istituzionali e legislativi ce ne sono stati altri.

Per alleggerire queste che sono cose forti, che sto dicendo, sia pure a bassa voce, vorrei citare una battuta che mi suggeriva poco fa il collega Acquarone, che è anche un illustre giurista. Acquarone, siccome è un'amante dei concerti di Santa Cecilia, concerti anche per pianoforte, mi diceva: un concerto pianistico, ma stonato, ci ha rimandato la legge Cirami dal Senato alla Camera. Fatta questa battuta, che dovevo al collega Acquarone e che serve solo ad alleggerire un discorso che invece vuole essere molto serio e molto grave (grave, nel senso etimologico, vuol dire pesante), vorrei ricordare che le sezioni unite della Corte di cassazione — io sto parlando di queste istituzioni (a cominciare dall'altro ramo del Parlamento, di cui ho anche fatto parte nella X legislatura) con il massimo rispetto — si sono trovate di fronte a questa vicenda e, legittimamente — sarò l'ultimo a mancare di rispetto istituzionale —, hanno modificato una loro più che decennale giurisprudenza che in Commissione, come il presidente Bruno, la collega Bertolini e il collega Anedda ricordano, ho citato in modo talmente ampio che oggi non avrei né il tempo né l'opportunità di citare.

Una lunghissima serie di pronunce della Corte di cassazione è stata modificata dalla pronuncia che poi ha dato origine, da una parte, a questa proposta di legge (o meglio ha occasionato questa proposta di legge) e, dall'altra, ha causato il coinvolgimento di una terza istituzione, l'organo supremo di garanzia del nostro ordinamento repubblicano: la Corte costituzionale. Il fatto che la Corte costituzio-

nale esamini una vicenda legislativa sotto il profilo della costituzionalità nulla di destabilizzante avrebbe in sé se non che si è innescata una rincorsa fra Corte costituzionale (a sua volta innescata dalla pronuncia della Corte di cassazione, a sua volta innescata dai difensori che hanno espresso il loro mandato professionale in quel senso ma che, al tempo stesso, come tutti sappiamo, sono anche membri del Parlamento) e Parlamento nei confronti della denuncia che alcuni parlamentari, nella veste di difensori, hanno, in qualche modo, innescato. Mi pare che nel corso dell'udienza pubblica svoltasi il 22 ottobre, se non sbaglio, vi sia stato, qualcosa di anomalo o di inedito per le aule ovattate della Corte costituzionale, che, in qualche modo, segna una peculiarità che forse sarebbe stato il caso di evitare.

Come quarta istituzione cito il Consiglio superiore della magistratura. A differenza, forse, di altri colleghi, sono sempre molto cauto nel chiamare in causa il ruolo del Consiglio superiore della magistratura. Noi, come Parlamento e come Camera, avremmo potuto evitare la tensione grave che si è verificata nel CSM se i presidenti della I e della II Commissione avessero acconsentito ad ascoltare il vicepresidente del CSM il quale, a sua volta, avrebbe dovuto ascoltare il CSM stesso per venire ad esprimere a noi un parere. È evidente che, da un punto di vista formale, nel momento in cui né la Camera né il Governo (il ministro di giustizia) hanno interpellato il CSM, le obiezioni sull'eventuale mancata pronuncia del CSM non sarebbero infondate da un punto di vista formale, ma era un modo formalmente corretto di aggirare la questione sostanziale.

Siamo di fronte ad una legge che, comunque, incide sull'ordinamento giudiziario, che comunque è pregnante in materia di giustizia e sappiamo che, in questa materia, un parere preventivo da parte del Governo è opportuno che venga richiesto anche se poi deve essere pienamente rispettata, sono il primo a rivendicarlo, la piena sovranità ed autonomia del Parlamento. Anche il CSM si è trovato di fronte,

addirittura, alla paralisi istituzionale, al venir meno del numero legale nella vicenda che riguarda questa cosiddetta legge Cirami.

Infine, *last but not least*, e non solo non ultima per importanza ma addirittura prima per importanza, l'ultima istituzione: la Presidenza della Repubblica. Non è opportuno che venga chiamata in causa la Presidenza della Repubblica. Io sono dalla parte di coloro che sollecitano o invitano a non tirare sempre per la giacca il Presidente della Repubblica, a non rivolgersi oltre misura al Presidente della Repubblica, ad avere fiducia nel fatto che il Presidente della Repubblica sappia adempiere ai propri doveri istituzionali come sta facendo con grande scrupolo, con grande rigore, con grande moderazione e con grande equilibrio. Ma la Presidenza della Repubblica è stata chiamata in causa da questa vicenda. Abbiamo letto, per giorni e settimane, cronache che raccontavano che dagli ambienti della Presidenza della Repubblica, non dal Presidente della Repubblica come tale, venivano suggerimenti, proposte, quella sorta di persuasione morale a cambiare l'uno o l'altro punto di questa legge per non mettere il Presidente della Repubblica, al momento dell'eventuale promulgazione, di fronte ad un forte imbarazzo istituzionale e, vorrei dire, costituzionale. E il Presidente della Repubblica, comunque, in un senso o nell'altro — e io non mi pronuncio su questo, perché non voglio insegnare il mestiere al Presidente della Repubblica — sarà chiamato in causa nel momento in cui dovrà promulgare o meno questa legge, una volta che sarà stata approvata dal Parlamento.

Non so se sia stata opportuna la manifestazione — il cosiddetto girotondo — che ha lambito anche il colle del Quirinale; personalmente l'avrei evitata, anche se si è svolta con grande pacatezza e rispetto. Non vi è comunque dubbio che, restando ai fatti ed al di là dei giudizi che ognuno di noi può dare, dopo il Senato, la Presidenza del Senato, le sezioni unite della Cassazione, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura, an-

che la Presidenza della Repubblica è stata chiamata in causa in questa vicenda.

**PRESIDENTE.** Onorevole Boato, la invito a concludere il suo intervento.

**MARCO BOATO.** Signor Presidente, mi limito a ricordare, per concludere rapidamente, che nelle settimane scorse – lo dico riferendomi non soltanto a questa vicenda, ma più in generale – lo stesso Presidente della Repubblica, e perfino il cardinal Ruini, presidente della Conferenza episcopale italiana, si sono rivolti alle forze politiche affinché il confronto, appunto, politico nel nostro paese divenga meno aspro e meno reciprocamente delegittimante e demonizzante. Personalmente condivido questo appello, perché la democrazia dell'alternanza funziona e si dimostra forte e matura solo se lo scontro politico, anche il più forte, si basa su una condivisione di valori democratici e costituzionali comuni e sulla conseguente, reciproca legittimazione degli schieramenti di maggioranza ed opposizione. Se tutto questo è vero, dobbiamo chiederci perché sia così difficile che ciò avvenga; soprattutto, dobbiamo chiederci se ciò non sia in qualche modo legato alla prassi che ha caratterizzato tutta la prima parte della legislatura, prassi finalizzata a piegare il potere legislativo ad interessi di parte o, addirittura, personali.

Per questo, signor Presidente, credo che l'apparente compattezza che oggi la maggioranza ha dimostrato, persino dai banchi del Governo che, di solito, sono sempre vuoti e che sono invece diventati affollatissimi nel momento del voto, sia non un segno di forza, bensì un segno di debolezza, di drammatica debolezza politica ed istituzionale e, forse, anche etica, sotto il profilo weberiano dell'etica della responsabilità.

È proprio per questa etica della responsabilità, cui cerco di ispirare il mio impegno politico ed istituzionale, che voterò in modo convinto contro questa proposta di legge infausta, una legge che, quando entrerà in vigore, se entrerà in vigore, segnerà una pagina nera nella

storia del Parlamento e, più in generale, nella storia, ahimè, delle istituzioni repubblicane. Signor Presidente, la ringrazio per la tolleranza nei tempi che mi ha dimostrato.

**PRESIDENTE.** Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali sulle modifiche introdotte dal Senato.

**(Repliche dei relatori e del Governo  
- A.C. 3102-B)**

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il relatore per la II Commissione, onorevole Bertolini.

**ISABELLA BERTOLINI, Relatore per la II Commissione.** Signor Presidente, la mia replica sarà molto breve in quanto intendo attenermi strettamente all'esame della modifica minimale che siamo chiamati ad analizzare. Desidero puntualizzare una cosa perché vorrei che rimanesse agli atti della Camera. Durante l'esame in prima lettura del provvedimento Cirami in questa sede, l'opposizione, che ha gridato allo scandalo direi in maniera compatta, rispetto all'errore che era stato commesso e poi corretto dal Senato, aveva presentato un subemendamento, riferito proprio al punto che oggi siamo chiamati nuovamente a verificare, che riportava la stessa identica dicitura poi approvata. Il subemendamento 0.1.390.25 recitava esattamente: in caso di sospensione del processo il corso della prescrizione rimane sospeso e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, si applica l'articolo 303, comma 1. Quindi, la famosa espressione « si applica », considerata così sbagliata, era stata ritenuta invece corretta anche da parte dell'opposizione. Ci tengo a dire, sempre perché rimanga agli atti della Camera, che questo subemendamento era firmato dai colleghi Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spina, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito,

Leoni e Fanfani, tutti insigni giuristi che, evidentemente, avevano ritenuto che l'espressione « si applica », correlata alla seconda parte di questo comma che parlava poi della ripresa della prescrizione dei termini di custodia cautelare, del loro corso, fosse corretta.

La seconda osservazione — e concludo, signor Presidente — riguarda quanto affermato dall'onorevole Bonito, che ha definito scorretta la correzione apportata dal Senato. Voglio ricordare all'onorevole Bonito che l'emendamento presentato dalla maggioranza ed approvato dal Senato era esattamente identico ad un emendamento firmato dal senatore Calvi del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo.

**PRESIDENTE.** Prendo atto che il relatore per la I Commissione, onorevole Anedda, rinuncia alla replica.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

**JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia.** Signor Presidente, rinuncio alla replica.

#### **(Esame dell'articolo unico — A.C. 3102-B)**

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo unico e del complesso delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A — A.C. 3102-B sezione 3*).

Avverto che la Presidenza, conformemente agli indirizzi assunti dalla presidenza delle Commissioni riunite nella seduta del 29 ottobre, non ritiene ammissibili, a norma degli articoli 70, comma 2, e 89 del regolamento, i seguenti emendamenti (*vedi l'allegato A — A.C. 3102-B sezione 2*), non riferiti alle modifiche apportate al testo del Senato, né da esse direttamente conseguenti: Kessler 1.1, volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 47, non toccato dalle modifiche del Senato; Fanfani 1.11, in quanto volto a modificare la disciplina della fase processuale a partire dalla quale i termini di custodia cautelare riprendono a decorrere: tale disciplina, contenuta nel secondo pe-

riodo del comma 2 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, è già stata oggetto di deliberazione conforme dei due rami del Parlamento.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

**PIERLUIGI MANTINI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, interverrò sul complesso degli emendamenti, ma non posso esimermi dal contestualizzare gli stessi, sia pur con stretto riferimento al testo proveniente dal Senato che è oggetto del nostro esame. In effetti, da un punto di vista cronologico, siamo al quarto atto di questa estenuante telenovela che è divenuta la cosiddetta legge sul legittimo sospetto e la rimessione dei processi. Tale legge è stata imposta dalla maggioranza come priorità non solo della giustizia (e tutti sappiamo che ben altre sono le priorità della giustizia) ma anche come questione prioritaria del paese nel bel mezzo di gravissime crisi internazionali determinate dai luttuosi fatti del terrorismo e dalle necessità di adeguate risposte sul piano internazionale e nel bel mezzo di una preoccupante crisi economica del nostro paese aggravata dai problemi specifici della FIAT e, soprattutto, dai ripetuti errori del Governo nelle stime sulle previsioni economiche e dall'assenza di una serie legge finanziaria per il 2003, che costituisce un vero motivo di preoccupazione per l'equità e lo sviluppo del nostro paese. Siamo rimasti, invece, impegnati per alcuni mesi nei due rami del Parlamento con ritmi forzati sulla priorità costituita da una legge che ha due fini espliciti.

Il primo è costituito dallo scopo dichiarato dell'introduzione di una maggior quota, per così dire, di sospetti nei confronti della magistratura attraverso una nozione vaga e indistinta che giustamente era stata espunta dai padri del nostro nuovo codice di procedura penale.

Il secondo fine è quello della sospensione automatica dei processi ad iniziativa degli imputati per il solo fatto di sospettare del proprio organo giudiziario, senza che la qualifica di *iudex suspectus* derivi

da alcun provvedimento giurisdizionale. È una sorta di mostruosa autocertificazione da parte dell'imputato che si vede attribuito il potere di autosospensione del proprio processo; è un meccanismo che — torno a rilevarlo — non è previsto da alcun altro ordinamento europeo, come è ben testimoniato dal fatto che i soli paesi che conoscono la nozione di legittimo sospetto non prevedono, però, in alcun caso la sospensione automatica del processo, se non per dichiarazione, con atto giurisdizionale, da parte della suprema Corte di cassazione (mi riferisco, in particolare, alla Francia e al Belgio).

Come è noto, la prima versione del testo Cirami-Carrara conteneva anche altre mostruosità giuridiche circa la reiterazione *ad libitum* delle domande, gli effetti sulla prescrizione dei reati e la custodia cautelare, nonché la rinnovazione degli atti presso il giudice *ad quem*, il giudice del rinvio.

Dinanzi a tante enormità, in specie quella sulla sospensione automatica — dichiaratamente incostituzionale per giurisprudenza più volte richiamata —, si sono prodotti da parte della maggioranza concitati lavori di modifica del testo. Ciò è avvenuto prima al Senato poi, con un testo dell'ultima ora, anzi dell'ultimissimo minuto, che lo stesso relatore Anedda ha onestamente definito apocrifo, alla Camera. L'ultima pasticciata versione conteneva, però, almeno un errore macroscopico che è stato oggetto di nuova modifica da parte del Senato.

Il testo è tornato ora all'esame della Camera in una versione eccepibile sotto il profilo della costituzionalità — e rinvio agli argomenti già illustrati in merito alla questione pregiudiziale di costituzionalità — ma con la piena salvaguardia dei due scopi che prima richiamavo: più sospetti contro la magistratura; sospensione automatica dei processi per iniziativa degli imputati.

Sul primo tema, dopo le molte discussioni già svolte, mi sia consentito solo rilevare che lo stesso Presidente Berlusconi, in veste di imputato, conferma, con la sua recente ricusazione del tribunale di Milano, l'esistenza di altri e solidi istituti

di garanzia dell'imputato, sebbene appaia ben curiosa una ricusazione per valutazioni espresse nell'ambito dell'attività giurisdizionale, ossia nella sede propria di un atto giurisdizionale.

Circa il secondo tema, quello della sospensione automatica del processo, siamo al punto di partenza: nessuna sostanziale modifica è stata apportata al testo. Ciò è ben comprensibile essendo il fine dichiarato esplicitamente nel corso dei lavori parlamentari quello di bloccare i processi milanesi ad imputati eccellenti. Non può, infatti, essere considerato un rimedio la foglia di fico — se ci è consentita l'espressione — del meccanismo dello smistamento delle istanze da parte del presidente della suprema Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 610 del codice di procedura penale. È ben evidente che tale attribuzione è stata concepita ai fini dello snellimento nell'ambito specifico del giudizio di legittimità nel ricorso per Cassazione e che, dunque, onorevoli colleghi, a tale scopo l'istituto è stato creato.

Ora abbiamo, come ben testimonia anche la discussione svoltasi al Senato, uno strano ibrido: abbiamo introdotto nel testo legislativo una sorta di decisione amministrativa all'assegnazione, che, forse, non può definirsi in senso proprio nemmeno un atto, da cui discendono le conseguenze oggetto degli emendamenti da noi presentati. In particolare, da ciò discendono gli effetti della sospensione automatica del processo. La definisco automatica perché è impensabile che vi sia una valutazione di tipo giurisdizionale da parte del presidente della Corte di cassazione poiché ciò non è previsto dalla legge né dal codice e perché i rilievi a cui è costretto il presidente della Corte di cassazione in questo atto di assegnazione riguardano le mere formalità delle domande. Se pensiamo ai rinvii anche agli istituti più consolidati del codice di procedura penale dobbiamo ammettere che il presidente della Corte di cassazione debba limitarsi esattamente a questo filtro, esame, riscontro delle formalità non essendo possibile altra valutazione se non quella — ma sarebbe questione che la legge avrebbe dovuto scrivere — della valuta-

zione nel merito dell'istanza di rimessione. Infatti, un'attività di mero smistamento delle istanze, di esame delle inammissibilità dal punto di vista formale riferito al giudizio di legittimità con la tradizione che ha il ricorso per Cassazione non è assolutamente equiparabile ad una valutazione, sia pur *prima facie*, del merito della domanda di rimessione.

Dunque si tratta di un'attività di tipo amministrativo dalla quale discendono delle conseguenze evidentemente assai gravi. In particolare, come detto, ne discende l'automatismo della sospensione del processo, con effetti del tutto evidenti ai fini dell'efficienza del processo ed anche sul principio costituzionale della ragionevole durata, così come ne discende la sospensione dei termini di custodia cautelare, che rappresenta l'elemento più controverso nel testo attualmente al nostro esame.

Sappiamo che gli atti e i provvedimenti che incidono sulla libertà personale sono soggetti al principio di cui all'articolo 111, comma 7, della Costituzione, in base al quale appunto i provvedimenti assunti con atto giurisdizionale, che incidono sulla libertà personale, sono soggetti ai rimedi dell'impugnazione. Nulla di tutto ciò avviene nel caso in esame, né vale il mero richiamo all'articolo 304 del codice di procedura penale che riguarda esattamente i ricorsi di legittimità in Cassazione. Dunque ci troviamo a dover richiamare l'attenzione dei colleghi e il loro senso di responsabilità su una circostanza gravissima, determinata esattamente dal fatto che in base a questa norma si ha un effetto sospensivo del processo, ma sospensivo anche dei termini di custodia cautelare, che può avere un effetto negativo proprio in termini di garanzia dell'imputato, senza che nei confronti di questo effetto vi sia alcun rimedio giurisdizionale.

Vi è, inoltre, un'irragionevolezza direi di tipo costituzionale ove pensiamo che l'analogo parallelo istituto della riconsuazione prevede la possibilità di impugnazione, mentre invece nulla è previsto per

quel che concerne la rimessione e di ciò non si vede alcuna ragionevole motivazione.

Inoltre — circostanza ancora più seria e direi paradossale — vi è la possibilità che questo automatismo incida direttamente anche sui coimputati. Su questo argomento insistono alcuni degli emendamenti presentati, in particolare gli emendamenti Kessler 1.2 e Fanfani 1.10, che hanno lo scopo principale di separare appunto la posizione dei coimputati e di porla al riparo dagli effetti automatici di tale sospensione dei termini di custodia cautelare che i coimputati verrebbero a subire per iniziativa di altra domanda presentata da altro coimputato. Ciascuno può vedere — non so se è la fretta o altro a generare delle mostruosità — come ancora sopravvivano nel testo in esame, nonostante siamo alla terza lettura o comunque al quarto esame dell'atto da parte del Parlamento nel suo complesso, delle enormità dal punto di vista giuridico e delle gravi aberrazioni, che speriamo possano veramente essere rimosse a seguito del dibattito complessivo in aula.

Si è a lungo tentato di presentare tale legge come l'attuazione del principio del giusto processo, ma al riguardo vorrei dire quanto tale prospettazione sia sbagliata e sia per noi persino dolorosa. Siamo legati, direi affezionati, a questo principio, che sentiamo nostro e che rivendichiamo non solo per averlo introdotto nella Costituzione ma perché ne condividiamo l'essenza profonda, direi la sua stessa radice storica.

Vorrei ricordare che, testualmente, l'espressione *due process of law* — o giusto processo — si trova, per la prima volta, nel corpo di una legge inglese del 1335, all'epoca di Eduardo III, in base alla quale nessun uomo, di qualsiasi stato o condizione, poteva essere espulso dalle sue terre o dai suoi possedimenti né poteva essere detenuto, diseredato o mandato a morte, senza essere stato chiamato a rispondere delle sue azioni nel corso di un regolare procedimento giudiziario. Questa è la tradizione corrente regolare o, se si preferisce, anche di un regolare procedimento

legale o, addirittura, di un processo dovuto, di un processo come si deve, appunto di *due process of law*.

Insomma, l'espressione « giusto processo » è fiducia nel processo a garanzia contro le ingiustizie. Qui, al contrario, stiamo usando l'espressione « giusto processo » per scardinare la legittimazione, in senso generale e costituzionale, del processo, per difenderci contro il processo. Ed è ciò che ci addolora ancor di più nel riproporre il nostro impegno costruttivo, ma anche la nostra intransigente ferma opposizione, alle tante mostruosità che abbiamo dovuto leggere — e, in qualche modo, anche subire — nel ritmo dei lavori con il testo cosiddetto Cirami ora, forse, divenuto addirittura apocrifo.

In conclusione, confidiamo ancora — siamo obbligati a farlo e lo faremo fino in fondo — nel senso di responsabilità delle coscienze libere e nella cultura liberale e democratica di questo Parlamento, al quale rivolgiamo un appello forte — come lo rivolgiamo alle altre istituzioni di garanzia dei valori costituzionali del nostro ordinamento — affinché il nostro codice di procedura penale non torni ad essere inteso come quella Magna Charta dei delinquenti — di cui casticamente scriveva Von Liszt — e i cittadini italiani possano riconoscere nelle nostre leggi la preoccupazione per i valori di legalità e di sicurezza, che si perseguono solo attraverso la cura dell'efficienza dei processi (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Constato l'assenza dell'onorevole Mancini che ha chiesto di parlare: s'intende vi abbia rinunciato.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Carboni. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO CARBONI.** Colleghi, la proposta di legge presentata dal senatore Cirami torna alla Camera per la seconda lettura, la quarta complessiva del provvedimento. E ritorna non certamente per volontà di approfondimento, per volontà migliorativa espressa dalla maggioranza,

poiché — lo hanno ricordato, in precedenza, altri colleghi dell'opposizione — la fretta di approvare il provvedimento ne ha sempre caratterizzato l'iter parlamentare, soprattutto nelle Commissioni, sia al Senato sia alla Camera.

Dunque, ritorna qui alla Camera per la quarta volta a causa degli errori contenuti nei testi di volta in volta approvati, voluti, proposti dalla maggioranza. Ricordo il testo approvato dalla Camera — sconosciuto da uno dei relatori e fatto proprio dall'altro — ma, evidentemente e dichiaratamente, compilato e formato altrove, non nella sede istituzionale, non nelle Commissioni, non secondo gli intendimenti del relatore.

Per questi motivi, i testi di volta in volta presentati sono stati, in qualche modo, ritenuti non rispondenti non solo alle logiche e alle tecniche giuridiche — e questo è già un dato importante —, ma agli interessi di chi ha voluto la proposta di legge, di chi ha preteso che, nel nostro ordinamento, si reintrodusse il legittimo sospetto, quell'aggettivo e quel sostantivo che, come ha ricordato l'onorevole Bonito, non contribuiranno sicuramente a migliorare la qualità della nostra giustizia. Le esperienze del passato ne sono una testimonianza.

Credo sia utile e importante ripercorrere un po' l'intero cammino di questa proposta di legge, che nasce non certamente da una preoccupazione del senatore Cirami e da un'attenzione verso quello che egli ha chiamato un vuoto legislativo, ma dall'istanza di rimessione proposta nel processo che vede imputati Berlusconi e Previti a Milano. Tale proposta nasce, quindi, dall'istanza di rimessione proposta dal difensore di Berlusconi, onorevole Pecorella, presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati, e dalla subordinata eccezione di incostituzionalità proposta di fronte alla Corte di cassazione.

Due giorni dopo il senatore Cirami, verificando che vi era un vuoto normativo, presenta la proposta di legge e da allora comincia la corsa contro il tempo per approvare la legge prima che si concluda l'istruttoria del processo di Milano, per

impedire la requisitoria del pubblico ministero ma anche e soprattutto il pronunciamento della Corte costituzionale, che invece sarebbe stato lecito, doveroso e prudente attendere, posto che alla Corte quegli imputati si erano rivolti per avere una pronuncia sulla costituzionalità dell'articolo 45 del codice di procedura penale.

In quel processo si vede di tutto, ma non certamente da parte del collegio o da parte dei pubblici ministeri; si vede di tutto da parte degli imputati e dei difensori di quegli imputati. *In limine*, ad istruttoria quasi conclusa, da quegli imputati e dall'onorevole Previti, che per anni ha rifiutato qualsiasi confronto con il pubblico ministero, giungono anche richieste e disponibilità ad essere interrogati. E lì, fra una dichiarazione e l'altra — sono fatti miei del perché ho ricevuto questi soldi —, arriviamo anche, da parte di un ex ministro e di un deputato della Repubblica, alla confessione di aver evaso il fisco e di aver portato illegalmente i capitali all'estero.

In tutto questo quadro, il ministro tace. Contribuisce — è vero — da par suo all'altro processo, tentando di trasferire un giudice, ma, in questo quadro, tace. Rimane in silenzio, e forse è meglio, posto che ormai l'esperienza del ministro può essere caratterizzata, in quest'anno di legislatura, dallo sciopero degli avvocati, dallo sciopero dei magistrati, dagli scioperi dei detenuti e, oggi, dallo sciopero e dalle manifestazioni del personale di cancelleria.

Dicevo, quindi, di una proposta di legge finalizzata ad intervenire su un unico processo, quello che vede imputati a Milano l'onorevole Previti e Berlusconi. Questo lo dice lo stesso onorevole Previti nella lettera al quotidiano *Corriere della Sera*, quando afferma che egli non vuole essere processato a Milano e che questa proposta di legge serve perché vi sia, finalmente, la possibilità di trasferire altrove il processo. E disegna anche il giro d'Italia processuale che egli vorrebbe concludere, per andare da Milano a Brescia e, poi, forse a Perugia, ritenendo che a Perugia ci sia il giudice di

riferimento di Roma. E lì ritiene che vi sia il suo giudice, quel giudice che potrebbe tranquillamente processarlo.

Ciò sta nelle dichiarazioni del Presidente del Consiglio il quale, dopo aver affermato che la proposta di legge era di esclusiva iniziativa parlamentare e non coinvolgeva il Governo né, quindi, il Presidente del Consiglio, conclusa la prima lettura agostana al Senato, sostiene che la proposta di legge Cirami è una priorità, è la priorità del Governo, è la priorità del Parlamento. E queste sue dichiarazioni confortano il presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati nel dire che, se la proposta di legge Cirami non venisse approvata, il Parlamento si scioglierebbe, entrando con ciò anche nel campo di attribuzioni proprie del Capo dello Stato e non del presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati.

Che la proposta di legge sia finalizzata ancora di più a risolvere i problemi giudiziari dell'onorevole Previti e del Presidente del Consiglio lo ha dichiarato — mai smentito — nel suo intervento in quest'aula (e non solo in quest'aula) l'onorevole Filippo Mancuso. Qui noi assistiamo al fatto che soggetti interessati professionalmente a quei processi trasferiscono questo loro interesse nell'attività parlamentare dirigendo i lavori in Commissione e partecipando al voto in aula: condotte eticamente, almeno dal punto di vista politico, istituzionale e della funzione parlamentare non dissimili da quelle dei colleghi senatori, i quali orgogliosamente hanno rivendicato l'azione di voto nei confronti di colleghi assenti dall'aula durante l'approvazione in terza lettura di questo provvedimento.

Quindi, si tratta di un iter dominato dalla ossessione di chiudere rapidamente questa vicenda a costo di paralizzare il Parlamento, che dal mese di luglio non fa altro che occuparsi della legge Cirami, anche durante la sessione dedicata alla legge finanziaria, che sicuramente è il più importante atto del Parlamento. In questo quadro, vi sono aggressioni diuturne alla magistratura milanese anche da parte del

Presidente del Consiglio il quale, quantomeno per la sua funzione, dovrebbe essere un esempio di moderazione e di attenzione nei confronti di altre espressioni istituzionali dello Stato. Si è parlato di stato di guerra aperta dalla magistratura milanese contro alcuni esponenti del Governo e se ne parla oggi, con argomentazioni mai usate in anni precedenti, quando l'attuale Presidente del Consiglio è sceso in campo per riempire quel vuoto che si era creato nella politica nel 1994.

Nella prima lettura della Camera l'onorevole Pecorella ha dichiarato che vi era la totale disponibilità della maggioranza a lavorare con l'opposizione per un confronto serio, proficuo, di merito sul testo che ci era stato trasmesso dal Senato. Vennero enucleati alcuni argomenti e lavorammo — almeno l'opposizione lavorò perché intervenimmo in tanti sollevando problemi e ponendo questioni — su quel programma proposto dal presidente Bruno, ma tutti gli emendamenti che presentammo vennero disattesi, così come lo erano stati quelli presentati al Senato nel corso della prima lettura nell'altra Camera. Dopo aver respinto tutti gli emendamenti in Commissione e senza averne accolto alcuno, viene fuori il nuovo testo non disconosciuto dall'onorevole Anedda e fatto proprio dalla relatrice, onorevole Bertolini, testo sicuramente, come ho detto, non formato all'interno dell'aula sulla base delle riflessioni del relatore, ma scritto fuori di essa, per soddisfare esigenze che non sono proprie dell'iter parlamentare e della collettività che noi dovremmo invece rappresentare.

Quindi non si è voluto migliorare assolutamente quel testo senza cogliere alcuno degli argomenti proposti dall'opposizione, testo che poi è tornato al Senato. Si tratta, evidentemente, di un testo con gravi problemi di costituzionalità, superato dalla evoluzione giudiziaria e anche dalla evoluzione culturale di questo paese, per un riferimento ad un istituto che giustamente nel 1989 il legislatore delegato aveva modificato — non soppresso e non escluso —, togliendolo da quella ambiguità che aveva consentito fino ad allora di

denegare giustizia quando erano coinvolte delle situazioni che non erano quelle dell'uomo comune, ma quelle dei potenti. Ricordo, fra tutti, la vicenda del Vajont, le schedature della FIAT.

Un istituto criticato persino dal guardasigilli Rocco che ne aveva raccomandato una applicazione attenta poiché, così com'è strutturato, era utile, idoneo a creare un grave discredito nei confronti della magistratura, anche laddove non vi erano condizioni precipue perché potesse essere sollevato. Quindi, correttamente, il legislatore delegato nel 1989 aveva tipizzato la vicenda nell'articolo 45 e mai nessuno da allora, a cominciare dal senatore Cirami — prima nella sua funzione giurisdizionale e successivamente nella sua funzione parlamentare —, aveva ritenuto di dover sollevare il problema di una diversa formulazione dell'articolo 45 del codice di procedura penale.

Le modifiche proposte in prima lettura dalla Camera non sono state accolte, pur nella proclamata disponibilità ad un ragionamento. Il testo è stato proposto alla relatrice Bertolini e dalla stessa fatto proprio, pare su suggerimenti e preoccupazioni espresse fuori da questa Camera ma, evidentemente, non sufficienti a modificare il testo. Quel testo è tornato al Senato e, poiché intanto vi era stata la requisitoria del pubblico ministero di Milano, bisognava fare in modo che il corso del processo — posto che la Cassazione trasmettendo gli atti alla Corte costituzionale non aveva aderito alla richiesta di sospensione — in qualche modo, attraverso l'artificio della sospensione automatica introdotto con la nuova legge, si frenasse, si fermasse. Oppressi da questa fretta, in seconda lettura al Senato, si commette ancora una volta un errore e si modifica completamente il comma 4 dell'articolo 47 del codice di procedura penale introducendo quelle modificazioni non certamente marginali delle quali ha parlato l'onorevole relatrice.

Quindi, si è rovesciato completamente il senso dell'interpretazione poiché alla prima dizione si applicano l'articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata

proposta dall'imputato, l'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale. Si applica il solo articolo 159 del codice penale per quanto riguarda la sospensione della prescrizione, mentre sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale quindi, evidentemente, i termini di durata massima della custodia cautelare per gli imputati detenuti.

Quando il testo è tornato alla Camera abbiamo sollevato immediatamente le due questioni che ci sembra minino la legittimità costituzionale del testo che ci è stato restituito e che sono state già illustrate dai colleghi prima di me: in primo luogo, l'automaticità della sospensione (ed è stato detto anche che non è utile al caso di specie, che non sarà di soccorso al processo per il quale è finalizzata); è l'automaticità della sospensione che deriva evidentemente, non da un provvedimento giurisdizionale, ma da un provvedimento amministrativo interno — quale deve essere ritenuto quello del primo presidente della Corte di cassazione che assegna il processo alla sezione; in secondo luogo, la sospensione dei termini per quanto riguarda l'ipotesi di processi con più imputati. Ci sembra quello il più grosso rilievo di incostituzionalità relativo a questa modifica introdotta dal Senato, non marginale e sicuramente sbagliata dal punto di vista della tecnica giuridica.

È stato detto dai colleghi che cosa accade, come l'interprete può regolarsi in questi casi, posto che negli atti parlamentari non troverà nessun soccorso, nessun supporto a questo equivoco, a questa oscura possibilità, a questa oscura dizione che non dà alcuna possibilità di interpretazione. Che cosa accade se vi sono più imputati? Quali sono i risvolti del processo sospeso nei confronti di un imputato detenuto che non propone la istanza di rimessione, quindi non può essere penalizzato e verso il quale non può essere disposta la sospensione dei termini massimi di custodia cautelare?

Per costoro, evidentemente a processo sospeso, matureranno i termini di prescri-

zione, ma non vi sarà e non vi potrà essere la sospensione dei termini massimi di custodia cautelare; ciò è stato evidenziato, nel corso dell'esame svolto in questi giorni, non solo da parte nostra, ma soprattutto da parte di autorevoli giuristi che hanno cercato di tracciare un'analisi fredda e tecnica della norma.

Abbiamo proposto una serie di emendamenti con lo scopo di eliminare questo problema. Spero che questa volta, diversamente dall'altra, i relatori e la maggioranza vi prestino attenzione, nel tentativo di migliorare un testo che oggi complica solamente la vita all'interprete e che rischia di minare alcuni dei punti fermi del nostro processo penale.

Questi emendamenti sono stati ancora una volta respinti, come accaduto a quelli presentati al Senato. A tale riguardo, voglio ricordare alla collega relatrice che non si può estrapolare un unico emendamento, ponendolo alla nostra attenzione, perché il suddetto deve essere considerato nel contesto di tutti gli altri che abbiamo presentato (anche al Senato sono stati presentati, così come alla Camera) per cercare, con quell'emendamento e con gli altri, di ottenere un testo migliore.

Confidiamo sul fatto che, in merito a ciò, ci vengano fornite finalmente delle risposte. L'onorevole Anedda, già l'altra volta, aveva detto di non riconoscersi in quel testo, mentre l'onorevole Bertolini, che lo ha sottoscritto, non ha fornito alcuna risposta alle nostre argomentazioni. Auspico — lo ripeto — che oggi ci vengano fornite le risposte e che almeno vi sia, come i colleghi hanno affermato, una riduzione del danno, con riferimento a questo testo, che non può valere solamente per l'onorevole Previti e per il Presidente del Consiglio, perché dovrebbe valere per la generalità dei cittadini, ma così non è (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*)!

**PRESIDENTE.** Considerata l'ora e tenendo conto del numero dei colleghi, par-

ticolarmente elevato, che hanno chiesto di parlare sull'articolo unico e sul complesso delle proposte emendative ad esso presentate, rinvio il seguito dell'esame del provvedimento.

Come già stabilito a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo del 24 ottobre scorso, l'esame della proposta di legge riprenderà nella mattinata di martedì 5 novembre, alle ore 12.

### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 31 ottobre 2002, alle 9:

1. — Informativa urgente del Governo sull'emergenza provocata dalla recente eruzione dell'Etna.

2. — *Discussione congiunta dei disegni di legge:*

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (3200-bis).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (3201).

— *Relatori:* Angelino Alfano, per il disegno di legge 3200-bis; Crosetto, per il disegno di legge n. 3201, per la maggioranza; Michele Ventura e Russo Spina, di minoranza.

**La seduta termina alle 18,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

*Licenziato per la stampa alle 21,10.*